



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Nazionale Antimafia

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

ROMA

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

LORO SEDI

OGGETTO: Congedo parentale - Art. 28 del CCNL - Funzioni Centrali 2019-2021 - raccordo con artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 151/2001 e ss. mm.

In riferimento all'istituto del congedo parentale sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta portata applicativa delle importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2002, n. 105 e dall'art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, lette in combinato disposto con l'art. 28 del CCNL - Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022. In particolare, è stato chiesto se il periodo di un mese di congedo parentale indennizzato all'80 %, da fruirsì entro il sesto anno di vita del minore, introdotto dall'art. 1, comma 359 della Legge finanziaria 2023, vada

riconosciuto agli aventi diritto in aggiunta ai 30 giorni di congedo parentale retribuito per intero, previsti dalla norma contrattuale sopracitata.

Inoltre, relativamente a tale ultimo periodo, è stato richiesto se il trattamento economico di miglior favore vada corrisposto fino al sesto anno di vita del minore, analogamente a quanto stabilito dal legislatore, o se invece sia possibile riconoscerlo fino al compimento del dodicesimo anno di età, attese le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 30 giugno 2002, n. 105.

In relazione al primo quesito si fa presente, conformemente a quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP-0020810-P-27/03/2023, che la previsione di miglior favore introdotta dall'art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si applichi ai dipendenti di questa amministrazione in quanto riferita allo stesso periodo per il quale l'art. 28, comma 3 del CCNL – Funzioni centrali vigente già riconosce il 100% della retribuzione.

Per quanto concerne la seconda questione si fa presente che l'ARAN, con nota prot. 3166 del 7 aprile 2023, in risposta a specifico quesito posto da questa Direzione Generale, ha chiarito che *“la disciplina contrattuale di maggior favore prevista per i congedi dei genitori deve essere applicata in coerenza e in osservanza del quadro normativo definito dal legislatore e, dunque, come da ultimo innovato”* dagli artt. 32 e 34 del D. Lgs. 151/2001, e pertanto la retribuzione al 100% dei primi trenta giorni del congedo in questione *“deve essere riconosciuta dalle Amministrazioni fino al vigente limite temporale individuato dal legislatore, ossia dodici anni del figlio”*.

Inoltre, ai fini del corretto conteggio dei trenta giorni da retribuire al 100%, fermo restando che vanno computati i giorni fruiti da entrambi i genitori lavoratori pubblici, l'ARAN nella nota soprarichiamata ha chiarito che tali giorni *“non possono essere ridotti – o in qualche modo limitati – dall'eventuale conteggio dei giorni di congedo parentale fruiti dall'altro genitore se il rapporto di lavoro di questo ultimo è disciplinato dal diritto pubblico, come nel caso dei magistrati o dei militari”*.

Si pregano le Corti d'Appello e le Procure Generali in indirizzo di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota-circolare a tutti gli Uffici del proprio distretto, affinché la stessa venga diffusa a tutto il personale in servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariasabella Gandini

